
REGOLAMENTO
ATTIVITA' ED INTERVENTI
DEI NUCLEI INSERIMENTI LAVORATIVI

INDICE

Art. 1 – Identità del servizio	pag. 3
Art. 2 – Organizzazione dei N.I.L.	pag. 3
Art. 3 – Rapporti con i Comuni	pag. 4
Art. 4 – Destinatari del Servizio	pag. 4
Art. 5 – Obiettivi e metodologia	pag. 5
Art. 6 – Integrazione con i Servizi invianti	pag. 6
Art. 7 – Integrazione con altri Servizi dell'A.S.L.	pag. 6
Art. 8 – Integrazione con altri Enti Pubblici	pag. 6
Art. 9 – Sistema informativo e verifica dei risultati	pag. 7
Art.10 – Verifiche tecniche sull'andamento della gestione	pag. 7

Art. 1 – Identità del Servizio

I Nuclei di Inserimento Lavorativo (d'ora innanzi N.I.L.) svolgono attività specialistiche, mirate cioè ad obiettivi specifici, all'interno del progetto complessivo sulla persona e complementare alla presa in carico effettuata dai Servizi che svolgono compiti di base e/o specifici per ciascuna tipologia di utenza.

La specializzazione dei N.I.L. riguarda da un lato il rapporto con il mondo ed il mercato del lavoro, dall'altro la valutazione delle potenzialità e capacità lavorative delle persone svantaggiate ed i percorsi e gli strumenti che consentono il loro inserimento ed integrazione nel mondo del lavoro.

Si tratta di due dimensioni appartenenti a sfere diverse (economica e sociale), con culture diversamente orientate in termini di valore.

Per affrontare queste differenze si sono sviluppate da tempo, nell'esperienza dei N.I.L., una cultura ed una operatività "della mediazione" che rendono specifica l'attività di integrazione lavorativa e che d'altro canto costituiscono il comune denominatore delle esperienze di integrazione lavorativa per tutte le tipologie di disagio.

Art. 2 – Organizzazione dei N.I.L.

I Nuclei per l'Inserimento Lavorativo sono delle articolazioni delle Unità Operative Disabili distrettuali dell'A.S.L. della Provincia di Cremona, e sono costituiti dalle seguenti figure professionali: Psicologo, Educatore professionale, Mediatore del lavoro ed Assistente sociale.

Svolgono compiti di:

- consulenza ai servizi invianti ed alle aziende, cooperative, inerenti all'inserimento lavorativo di soggetti disabili;
- valutazione delle postazioni e mansioni lavorative;
- valutazione in situazione delle potenzialità/abilità lavorative dei candidati segnalati;
- loro addestramento e formazione in situazione;
- loro collocamento ed eventuale ricollocamento mirato e mediato;
- sostegno al mantenimento del posto di lavoro;
- raccordo con gli Enti esterni sui singoli casi (Comuni, Centri per l'Impiego, Scuole di formazione professionale, servizi, ecc.);
- raccolta dei dati richiesti dal sistema informativo e dagli adempimenti annuali Legge 68/99 in collaborazione con il Centro per l'impiego di Cremona;
- adempimenti amministrativi (stipula convenzioni ex art. 11 L. 68/99 e convenzioni, gestione posizione assicurative INAIL, calcolo dei contributi mensili degli utenti entro una settimana successiva alla scadenza della mensilità lavorativa);
- indagine e mappatura del territorio ai fini della ricerca Aziendale da condividere con gli operatori degli altri Servizi territoriali.

Gli operatori dei N.I.L. sono qualificati come operatori della mediazione, indipendentemente dalle loro qualifiche professionali di base, che comunque attingono alle professioni psico-sociali.

Nell'ambito delle attività di mediazione a favore degli utenti, sono identificabili due funzioni fondamentali:

- il coordinamento di tutte le risorse interne ed esterne, per la definizione e realizzazione di tutti i progetti di intervento con i singoli utenti e le loro famiglie;
- l'affiancamento dell'utente nel percorso di valutazione, addestramento o formazione, collocamento.

Art. 3 – Rapporti con i Comuni

Ai Comuni deleganti, sono garantiti:

- la presa in carico da parte del N.I.L. territoriale dei cittadini residenti e portatori di bisogni riferibili all'inserimento lavorativo, segnalati dalle équipe invianti e/o dal Servizio Sociale Comunale. La presa in carico avviene sulla base delle valutazioni effettuate ed attraverso piani di lavoro, definiti fra gli invianti ed il N.I.L.. Il Comune è informato dei piani di lavoro e dei loro esiti;
- la consulenza del N.I.L. per la stipula di convenzioni con Cooperative Sociali o altri atti riguardanti l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- l'assegnazione delle quote di fondo sociale sulla base dei criteri annualmente individuati dal Dipartimento A.S.S.I. per i Comuni deleganti nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare Regionale di finanziamento dei servizi socio-assistenziali; ogni anno, in fase di definizione del bilancio preventivo comunale; il N.I.L. indicherà inoltre al Comune la previsione di spesa per l'anno successivo per gli utenti residenti, allo scopo di appostarla al relativo capitolo di bilancio. Il N.I.L. opererà nel rispetto del budget annuale in tal modo assegnato dal Comune nel capitolo degli inserimenti lavorativi.

Art. 4 – Destinatari del Servizio

Il lavoro, in quanto componente fondamentale della struttura sociale, è elemento necessario per la costruzione della identità personale.

Per tutte le persone che su questo terreno di confronto si collocano in una posizione di debolezza strutturale, si producono perciò rischi e/o certezze di esclusione sociale, di regressione, di mancato sviluppo delle potenzialità personali. Fra le posizioni di debolezza strutturale nei confronti del lavoro naturalmente non tutte richiedono un intervento dei servizi socio-sanitari a sostegno dell'integrazione lavorativa.

Esso può essere invece indicato o necessario in presenza di:

- disabilità fisiche, sensoriali, intellettive;
- disagio psichico;
- disagio personale e sociale che si traduca in condotte devianti o a rischio di devianza.

L'art. 4 della L. 381/91 che definisce la condizione di svantaggio è perciò il riferimento normativo utile per identificare i destinatari dei servizi per l'integrazione lavorativa, anche in ragione dei diritti ad essi riconosciuti e delle opportunità che ne derivano.

Pertanto le categorie di utenti potenziali dell'intervento dei N.I.L. sono:

- gli invalidi civili; in carico ai diversi servizi pubblici con punteggio superiore a 45% e sino al 100% con riconoscimento delle abilità lavorative residue. La condizione di svantaggio è in questo caso certificata sulla base della documentazione in possesso o prodotta dal Servizio che li segue.

Inoltre, su mandato dei Comuni del territorio, il N.I.L. può farsi carico di:

- ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti con disagio psichico, problemi di alcolismo e/o tossicodipendenza, purché in trattamento presso Servizi pubblici; la condizione di svantaggio in questi casi è certificabile dal Servizio che li segue;
- minori in età lavorativa con problematiche personali o familiari per i quali non è ipotizzabile un inserimento in un percorso formativo; la condizione di svantaggio viene certificata dal Servizio che ha in carico l'utente;
- condannati alle misure alternative alla detenzione per i quali la certificazione di svantaggio è prodotta dall'Amministrazione della Giustizia.

All'interno di queste categorie, le persone che hanno riconosciuta l'invalidità civile hanno diritto ad accedere al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 68/99.

Per quanto attiene il limite di età inferiore dell'utenza del N.I.L. è ordinariamente fissato a 18 anni, tranne che per i minori in situazione di particolare difficoltà personale per i quali non sia ipotizzabile una prosecuzione del percorso scolastico.

Art. 5 – Obiettivi e metodologia

I N.I.L. orientano prioritariamente i propri interventi alla formazione ed abilitazione della persona al ruolo lavorativo; favoriscono cioè la costruzione e/o la restituzione di capacità, soprattutto di quelle che hanno riconoscibilità sociale. In questo senso la loro funzione si pone a complemento dell'intervento riabilitativo. In nessun modo essi si pongono come sostitutivi dell'attivazione diretta delle persone per cui intervengono ed anzi favoriscono l'utilizzo di percorsi "normali".

Perciò il collocamento, come esito finale del progetto, non è sempre perseguito o perseguibile da parte del servizio; ciò in ragione sia delle caratteristiche del soggetto (acquisizione della piena capacità di assumere il ruolo e perciò possibilità di autonoma ricerca del lavoro/incapacità di assunzione sufficiente al ruolo) che delle possibilità di mercato.

Il percorso di presa in carico prevede le seguenti fasi:

- La segnalazione che richiede la trasmissione scritta attraverso la scheda di segnalazione contenente un progetto di massima riguardante le motivazioni che hanno spinto i Servizi ad effettuare l'invio dell'utente al N.I.L.
- L'interessato e la famiglia devono concordare con l'opportunità di tale segnalazione.
- La presa in carico e quindi il colloquio dell'utente con gli operatori del N.I.L. deve avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevuta della segnalazione dandone informazione al Servizio inviante.
- Il colloquio con gli operatori del N.I.L. con il soggetto finalizzato a reperire le informazioni relative alla storia della persona, al quadro delle risorse ed aspettative sue e della famiglia, alla finalità ed evoluzione del progetto complessivo ed al significato del lavoro nella vita della persona. L'interessato e la famiglia devono concordare con l'opportunità di tale segnalazione.
- La formulazione dell'ipotesi progettuale da parte del N.I.L. discussa con il Servizio inviante e con il Servizio Territoriale specifico di base.
- Restituzione del progetto elaborato e sua approvazione da parte del soggetto e della sua famiglia. Il progetto è concordato con l'Azienda e la cooperativa; il N.I.L. prepara il contesto definendo mansioni e/o obiettivi e favorendo l'attivazione di atteggiamenti non pregiudiziali ed accoglienti. In generale è individuato per ciascuna persona un operatore referente.
- L'affiancamento si avvale in tutti i progetti di tre indispensabili strumenti il cui utilizzo è flessibile e graduato:
 - A – La presenza in azienda dell'educatore professionale durante le ore di lavoro, con intensità decrescente;
 - B – I colloqui per verificare l'andamento sia con la persona che, se necessario, con la famiglia;
 - C – Gli incontri con i colleghi ed i responsabili in sede aziendale alla presenza o meno dell'interessato che ne è comunque informato.
- Verifiche bimestrali con il Servizio inviante.

Le fasi descritte sono di massima da utilizzare anche per gli interventi su persone già occupate, ma in situazione lavorativa critica. In questi casi il successo dell'intervento è però fortemente condizionato dalla tempestività della segnalazione e dalla storia lavorativa del soggetto.

Le valenze del percorso sono di tre tipi:

- Osservativa: che serve a completare la valutazione prognostica in senso favorevole o meno, almeno temporaneamente, al percorso di inserimento lavorativo;

- Addestrativa: in cui le abilità sociali ed operative si costruiscono o consolidano;
- Collocativa: nella quale esse vengono messe a punto in una situazione suscettibile di diventare un effettivo posto di lavoro con contratto "normale".

Art. 6 – Integrazione con i Servizi invianti

In ragione dell'utenza individuata sono considerati Servizi invianti:

- i Servizi Sociali comunali, per i soggetti divenuti disabili in età adulta e soggetti di situazione di svantaggio sociale, che non siano già in carico ad altri Servizi, e per quelli ammessi alle misure alternative alla carcerazione;
- le equipe consultoriali, della tutela minorile e per gli adolescenti del Servizio Famiglia, Servizio di Neuropsichiatria infantile;
- i C.P.S. delle Aziende Ospedaliere;
- i S.E.R.T.;
- i N.O.A.;
- i C.F.P. e le Scuole territoriali.

Al Servizio inviante compete:

- la presa in carico della situazione complessiva della persona e l'individuazione dell'operatore di riferimento;
- la segnalazione al N.I.L. mediante compilazione di una apposita scheda concordata corredata dalla documentazione richiesta;
- la integrazione operativa con il N.I.L. ed il Comune di residenza durante la realizzazione del progetto di inserimento lavorativo, per gli aspetti di competenza (valutazione, sostegno psicologico e sociale, ecc.).

Ai N.I.L. compete:

- la consulenza orientativa per i Servizi invianti;
- l'accogliimento ed approfondimento della segnalazione con il Servizio inviante;
- la valutazione di praticabilità dell'intervento;
- la definizione iniziale del progetto di inserimento lavorativo più opportuno in ragione delle caratteristiche del soggetto, della sua situazione e delle risorse esterne disponibili e gli aggiustamenti successivi;
- la realizzazione del progetto ed il monitoraggio successivo;
- l'integrazione operativa con il Servizio inviante ed il Comune.

Art. 7 – Integrazione con altri Servizi dell'A.S.L.

I N.I.L. collaborano inoltre per specifiche situazioni con:

- la Medicina Legale, con riferimento alle attività delle Commissioni per l'accertamento della invalidità civile ed alle future Commissioni per la definizione delle capacità lavorative ai sensi della L. 104 e della 68/99;
- la Medicina del Lavoro, in relazione alla espressione di pareri orientativi sulla compatibilità dei candidati all'inserimento lavorativo con l'ambiente di lavoro, sia in senso generale che in rapporto alla mansione individuata;
- l'U.O. del Personale per la copertura dei posti interni all'A.S.L. destinati a disabili.

Art. 8 – Integrazione con altri Enti Pubblici

E' necessario, per il funzionamento del Servizio ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, favorire accordi e protocolli di lavoro con:

- le Aziende Ospedaliere del territorio dell'A.S.L. per la collaborazione con le Unità Operative di Psichiatria e di Neuropsichiatria Infantile;
- i Centri di Formazione Professionale.

Il ruolo di questi ultimi rispetto alle persone in condizione di disagio e di disabilità, particolarmente se portatori di handicap, è di grande importanza. Ad essi sono attribuiti compiti e risorse specifiche per la FORMAZIONE dell'autonomia, della socialità e delle abilità.

Tale formazione consente la costruzione dei requisiti per l'integrazione nel mondo del lavoro; è interesse prioritario del N.I.L. raccordarsi con i Centri di Formazione Professionale per favorire l'integrazione dei percorsi degli utenti, attraverso appositi protocolli.

Art. 9 – Sistema informativo e verifica dei risultati

Il Sistema Informativo rileva dati che hanno sia valenza tecnica che gestionale. Perciò alla sua definizione concorrono le U.O. Disabili distrettuali. Deve consentire ordinariamente la raccolta dei dati, a livello di distretto, relativi:

- all'utenza dei N.I.L. e alle sue principali caratteristiche;
- alle aziende, enti, cooperative mappati;
- alle tipologie di interventi e percorsi a favore degli utenti;
- ai costi del personale dipendente e degli strumenti.

Art. 10 – Verifiche tecniche sull'andamento della gestione

Verifica annuale, da parte dell'Ente delegante, sull'organizzazione del Servizio e sulla qualità delle prestazioni erogate dal N.I.L.

